

TRIBUNALE DI FROSINONE**Sezione Lavoro****Ricorso ex art. 700 C.p.c.****Per**

Colafranceschi Lucia , nata a Frosinone (Fr) il 29 novembre 1980, C.F. CLF LCU 80 S 69 D 810 R , e residente in Giuliano di Roma (Fr), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce dall'avv. Paola Cerrito (CRR PLA 72 L 55 D 810 K - per comunicazioni: fax 0775/853114- cerritopaola@pec.it-) ed elettivamente domiciliata presso di lei in Frosinone Viale America Latina n. 34- **Ricorrente-**

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi- **Resistente-**

OGGETTO: *docente precaria di scuola secondaria di secondo grado* – inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia e nelle GRADUATORIE INCROCIATE per il Sostegno - Provincia di Frosinone- mancato conferimento di supplenza sino al 31 agosto e/o sino al 30 giugno 2023 – ADSS SOSTEGNO scuola *secondaria di secondo grado-*



FATTO – DIRITTO

Quanto al *fumus boni iuris*

La Sig.ra Lucia Colafranceschi, *premesso*:

- che è docente (precaria) di scuola secondaria di secondo grado;
- che è *abilitata* all'insegnamento per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico – economiche- *Concorso Straordinario 2020* – doc. n.1-);
- che è altresì in possesso del Diploma di *specializzazione* sul SOSTEGNO conseguito in Spagna (per il quale ha presentato formale domanda di *riconoscimento* al MIUR in data 22.12.2017,e pur avendone diritto non ha ancora ottenuto alcunchè – doc.ti nn. 2 e 3) ;
- che è regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* per la classe di concorso A046 Scienze giuridico economiche – doc. n. 4-, oltre che nelle *graduatorie di istituto* di prima fascia;
- che è altresì inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* per il SOSTEGNO (ADSS), in posizione 81 con punti 99,50,



con *riserva* in quanto in attesa del suddetto *riconoscimento* del MIUR- doc. n. 5- ;

- che le suddette G.P.S. sono appunto utili e valide per gli incarichi a tempo determinato (annuali e sino al termine delle attività didattiche) per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate , in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (doc. n. 6) e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022 (doc. n. 7);
- che l'istante è altresì inserita nelle *Graduatorie Incrociate* (Graduatorie Provinciali per le supplenze di seconda fascia) di SOSTEGNO scuola secondaria di secondo grado in posizione n. 152 con punti 98,50 (doc. n. 8) ;
- che dalle *Graduatorie Incrociate* (**in sostanza si incrociano le graduatorie – le GAE e le GPS- di tutte le classi di concorso della scuola secondaria**) si attinge per le supplenze sul SOSTEGNO in assenza di docenti specializzati sul SOSTEGNO, e dunque dopo lo scorrimento degli Elenchi Aggiuntivi alle GAE sul sostegno e delle GPS di prima e di



seconda fascia , così come previsto dall'art. 12 punto 9 dell'O.M. n. 112 del 2022 (doc. n.6);

- che infatti il suddetto articolo, **ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno**, al punto 8 e ed al 9 espressamente prevede che :

“ In caso di esaurimento o incapacienza degli elenchi di cui al comma 7 si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e in subordine delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo , sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio ”.

- che, dunque, l'istante per il corrente anno scolastico dopo aver richiesto l'aggiornamento delle graduatorie di che trattasi (G.P.S. e Graduatorie di Istituto) , ha altresì presentato formale e regolare domanda di conferimento di *supplenze* (anche per il SOSTEGNO, sia annuale che sino al termine delle attività didattiche) indicando tra le preferenze anche i Comuni/ Distretti di Anagni, Alatri, Frosinone, Veroli ecc. (doc. n. 9), così come indicato dalle Linee Guida del MIUR (Doc. n. 10);



- che per il corrente anno scolastico le domande delle supplenze sono state presentate ON LINE;
- che pertanto la procedura di assegnazione delle supplenze, per il corrente anno scolastico, è stata informatizzata e finalizzata all'assegnazione delle supplenze (annuali sino al 31 agosto, sino al termine delle attività didattiche sino al 30 giugno, e temporanee) attingendo dapprima dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – G.P.S- di prima e di seconda fascia, e poi per il **SOSTEGNO** ed in caso di incapienza di docenti *specializzati* , attingendo appunto dalla Graduatorie incrociate di cui sopra (vedasi art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022) ;
- **che la ricorrente per il corrente anno scolastico non ha, ingiustamente, ottenuto alcun incarico di supplenza;**
- che invece ella per la sua posizione nella *graduatoria incrociata* di prima fascia (in posizione n. 152 con punti 98,50- doc. n. 8-) aveva ha diritto ad un incarico di supplenza sicuramente sino al termine delle attività didattiche (ADSS sostegno scuola secondaria di secondo grado) su una delle sedi indicate in domanda (Alatri e/o Anagni ecc.);



- che infatti sono stati conferiti i suddetti incarichi di supplenza (appunto per la classe ADSS) in favore di aspiranti inseriti sempre nella *graduatoria incrociata di prima fascia* ma con punteggio inferiore (ad esempio presso l'I.I.S. Pertini di Alatri sede indicata in domanda dall'istante- si veda il doc. n.11 *Tabulato* degli incarichi di supplenza scaricato dal sito istituzionale internet dell'A.T. di Frosinone-) ;
- che, poi, addirittura sono stati conferiti incarichi di supplenza (sempre per la ADSS) in favore di aspiranti inseriti nella **graduatoria incrociata di seconda fascia** e quindi in posizione e punteggio palesemente subalterne rispetto all'istante (ad esempio presso la sede di Alatri e Anagni, tutte indicate in domanda dalla ricorrente- doc.n. 11-) ;
- **che pertanto la ricorrente è stata ingiustamente ed illegittimamente scavalcata da altre aspiranti con punteggio e posizioni inferiori al suo;**
- che quanto sopra è ingiusto ed illegittimo e violativo del **criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria** (di cui agli articoli 3,51 e 97 della Costituzione- in tal senso si veda la sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 586 del 2022- doc. n. 15-) e comporta gravi ed ingiusti danni per



la ricorrente sia in termini economici (la ricorrente è mamma di tre bambini minori di età) che in termini di perdita *chances* lavorative ed esperienza professionale;

- che la ricorrente ha più volte formalmente, ma invano, segnalato all'Amministrazione tutto quanto sopra (doc. n. 12) ;
- che inoltre anche nelle ulteriori nomine effettuate il 6 ottobre u.s. risulta assegnata la sede presso l'Istituto *Turriziani* di Frosinone (indicata in domanda dalla ricorrente) in favore di altro aspirante inserito nella GPS incrociata di prima fascia (ADSS) con punteggio inferiore a quello della ricorrente, e risulta poi assegnata la sede dell'Istituto Sulpicio di Veroli (indicata dalla ricorrente) in favore di altro aspirante inserito nella GPS di prima fascia con punteggio inferiore a quello della ricorrente (- doc. n. 13 Tabulato incarichi di supplenza del 6 ottobre u.s. scaricato dal sito internet istituzionale dell'A. T. di Frosinone-);
- che pertanto è interesse oltre che diritto della ricorrente di sentire accertare e dichiarare , dall'intestato Tribunale, **il suddetto suo diritto ad ottenere un incarico di supplenza (classe di concorso ADSS) presso una delle sedi indicate in domanda, ingiustamente assegnate ad aspiranti in posizioni e punteggi deteriori.**



SUL PERICULUM IN MORA

Fermo tutto quanto sopra esposto si rileva che la mancata assegnazione in favore dell'istante di incarichi di supplenza comporta gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in **termini economici** (al riguardo si evidenzia che la ricorrente è mamma di tre bambini minori di età - doc. n.14 certificato di stato di famiglia-), che in termini di chances lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale dell'istante, e con effetti destinati a crescere in maniera esponenziale anche per l'immediato futuro dal momento che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale, magari illegittimamente, e chi come la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento

La ricorrente, quindi, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia il Giudice Ill/mo , ogni contraria azione ed eccezione rigettata:



1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto) oppure sino al termine delle attività di didattiche (30 giugno) , per la classe di concorso ADSS – *sostegno scuola secondaria di secondo grado*-, presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l’ordine di priorità , con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico in favore della ricorrente con l’adozione di tutti i provvedimenti necessari.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario .

ISTANZA DI NOTIFICA ex art. 151 C.p.c.

Infine, ai sensi dell’art. 151 C.P.C. si chiede che il Giudice voglia disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR al fine di raggiungere tutti gli aspiranti alle supplenze -ADSS – sulle sedi indicate dalla ricorrente , e tutti gli aspiranti cui sono state date le suddette sedi indicate dalla ricorrente.

Si deposita:

- 1) Abilitazione da CONCORSO classe di concorso A046;
- 2) Diploma di Specializzazione sul SOSTEGNO;



- 3) Istanza di *riconoscimento* al MIUR;
- 4) Stralcio GPS di prima fascia classe di concorso A046;
- 5) Stralcio GPS di prima fascia classe di concorso ADSS;
- 6) O.M. n. 112 del 2022;
- 7) C.M. n. 28597 del 29 luglio del 2022;
- 8) Stralcio GRADUATORIE INCROCIATE prima fascia;
- 9) Domanda per le supplenze;
- 10) Linee guida del MIUR per le domande per le supplenze;
- 11) Tabulato incarichi di supplenza di settembre 2022
scaricato dal sito internet dell'A.T. di Frosinone;
- 12) Diffida all'A.T. di Frosinone del 27.9.2022;
- 13) Tabulato incarichi di supplenza del 6 ottobre 2022
scaricato dal sito internet dell'A.T. di Frosinone;
- 14) Certificato Stato di famiglia;
- 15) Sentenza del Tribunale di Frosinone sezione Lavoro n.
586 del 2022.

Non e' dovuto il contributo unificato.

Frosinone lì 7 ottobre 2022

Avv. Paola Cerrito

